

UNIONE TERRE DI PIANURA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO UNIONE TERRE DI PIANURA PER
L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA A MEZZO
AUTOVETTURA (NOLEGGIO CON CONDUCENTE)
PER I COMUNI DI BARICELLA, MINERBIO E
MALALBERGO**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Terre di Pianura
n. 3 del 30/03/2026 e Atto Sindacale della Città Metropolitana di
Bologna n.131 del 30/07/2026

INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2** Definizione del servizio
- Art. 3** Impiego delle autovetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea
- Art. 4** Modalità del servizio

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 5** Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 6** Cumulo dei titoli
- Art. 7** Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 8** Ambiti operativi territoriali
- Art. 9** Rimesse per il servizio N.C.C.

CAPO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 10** Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 11** Impedimenti soggettivi

CAPO IV ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Art. 12** Acquisizione pareri

CAPO V CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

- Art. 13** Determinazione degli organici
- Art.14** Criteri e procedure per la determinazione del numero massimo di autovetture da adibire al servizio N.C.C.

CAPO VI MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15** Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 16** Contenuti del bando di concorso
- Art. 17** Presentazione delle domande
- Art. 18** Commissione di concorso
- Art. 19** Titoli di preferenza
- Art. 20** Materie d'esame
- Art. 21** Validità della graduatoria
- Art. 22** Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 23** Validità delle autorizzazioni

Art. 24 Inizio del servizio

CAPO VII MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VIII ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 27 Sostituzione alla guida dell'autovettura

Art. 28 Collaborazione familiare

Art. 29 Personale dipendente

CAPO IX OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C

Art. 30 Obblighi dei conducenti

Art. 31 Obblighi dei conducenti delle autovetture per il trasporto prioritario di persone con disabilità

Art. 32 Diritti dei conducenti

Art. 33 Divieti per i conducenti

CAPO X CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

Art. 34 Caratteristiche dei veicoli

Art. 35 Controllo dei veicoli

Art. 36 Messa in esercizio dell'autovettura

Art. 37 Avaria del veicolo

Art. 38 Autorizzazioni per autovetture di scorta

Art. 39 Sostituzione autovettura per fermo tecnico

Art. 40 Strumenti tecnologici di comunicazione

CAPO XI MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 41 Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Art. 42 Trasporto persone con disabilità

Art. 43 Tariffe

Art. 44 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

Art. 45 Servizio N.C.C. convenzionato

Art. 46 Servizio N.C.C. uso collettivo

CAPO XII ILLECITI E SANZIONI

- Art. 47** Vigilanza
- Art. 48** Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 49** Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione
- Art. 50** Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 51** Decadenza della autorizzazione
- Art. 52** Diffida – Richiamo formale

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 53** Norma di rinvio
- Art. 54** Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 55** Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
--

Art.1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.") in conformità alla Legge 15 gennaio 1992 n.21, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2019 n.12, alle Direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31/05/1994), al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni;

2. Il Regolamento si applica nel territorio dei Comuni di Baricella, Minerbio e Malalbergo a seguito conferimento del servizio Sportello Unico Attività Produttive all'Unione Terre di Pianura, da parte dei Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio, con trasferimento di tutte le funzioni all'Unione.

3. Dal presente Regolamento è escluso il Comune di Granarolo dell'Emilia in quanto tale ambito territoriale rientra nell'area sovra comunale dei servizi unificati, delimitata dalla Provincia di Bologna, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1058 del 2 dicembre 1996, oggetto di specifica disciplina dettata dal Regolamento unificato per la gestione sovraumunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente) del Comune di Bologna.

Art. 2. Definizione del servizio

1. Il servizio di Noleggio con Conducente mediante impiego di autovettura, è definito in via generale e, nei suoi elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

2. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa o le eventuali ulteriori rimesse, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Art. 3. Impiego delle autovetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea

1. I titolari di autovetture N.C.C. possono utilizzare mezzi immatricolati a tal fine di cui abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine per effettuare servizi di linea nei Comuni montani e negli altri territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, vale a dire in conformità delle disposizioni regionali sulle modalità di espletamento. La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi è comunque subordinata al nulla osta del Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio noleggio con conducente.

2. In tali casi l'Unione Terre di Pianura provvede - previo coordinamento con gli enti affidanti le autolinee, a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni di N.C.C. ovvero con gli organismi di cui all'articolo 7 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi.

3. E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 45 (N.C.C. convezionato).

Art.4. Modalità del servizio

1. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti Comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

2. I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

3. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5. Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica, in possesso dei requisiti di cui all'articoli 6 e 7 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., nonché all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 della legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento.

3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i, salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 2-bis della legge 21/1992 e s.m.i.

5. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi ai turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Art. 6. Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni di N.C.C. sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della legge 21/1992 e ss.mm.ii.

2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di 1 dello stesso Comune.

Art. 7. Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1) I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.

2) E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.

3) In caso di recesso, decadenza, o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e ss.mm.ii.

4) La gestione mediante conferimento può essere avviata previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) al Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura, con contestuale presentazione di:

a) copia dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;

b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo (detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito del possesso della vettura, previsto dal successivo articolo 10 comma 1) e l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.

5) Il Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, entro 60 giorni dal suo ricevimento, se del caso e con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, entro congruo termine assegnato.

6) L'autorizzazione, resta intestata al titolare. Il Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura rilascia aggiornamento della stessa riportante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. Tale atto costituisce parte integrante dell'autorizzazione e deve essere conservato congiuntamente ed esibito ad ogni eventuale controllo delle preposte Autorità.

Art. 8. Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la sede o la rimessa o le eventuali ulteriori rimesse previste ai sensi della L.11/02/2019 n.12, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

3. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 21/1992 e ss.mm.ii., con ritorno alle stesse, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 11 comma 4 bis della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. e le eccezioni previste dal vigente Regolamento, segnatamente dagli articoli 40 (strumenti tecnologici di comunicazione) e 41 (stazionamento).

4. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area della Città Metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. In base all'articolo 11 comma 4 bis della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area della Città Metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle

aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

Art. 9. Rimesse per il servizio N.C.C.

- 1.** La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nei territori del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' obbligatoria la disponibilità in base a valido titolo giuridico.
- 2.** È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area Città Metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti ed al Servizio Suap Unione Terre di Pianura, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata.
- 3.** Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4.** Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate dal successivo articolo 10, comma 2.
- 5.** L'ubicazione delle rimesse deve risultare dal titolo autorizzatorio e/o successive prese d'atto.
- 6.** Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e nel caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili per il titolare dell'autorizzazione.

CAPO III

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1.** Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1.** essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
 - 1.2.** patente di guida e apposita abilitazione professionale;
 - 1.3.** essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 e ss.mm.ii. ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art.8, comma 1;
 - 1.4.** essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.11, comma 1;
 - 1.5.** essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing o ad uso noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire al servizio;
 - 1.6.** non avere trasferito ad altri altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
 - 1.7.** non essere titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro

Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui al precedente art. 6, comma 2;

1.8. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, nei territori comunali afferenti l'Unione Terre di Pianura, di una sede e di almeno una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

4. In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione.

5. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 11. Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

1.1. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

1.2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni:

- **a)** D.Lgs. 06/09/2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- b)** Legge 13 settembre 1982 n.646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
- c)** Legge 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

1.3. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

1.4. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

1.5. l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;

1.6. svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni sub a),b),c), e) ed

acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa a quelle sub d) ed f). Le autocertificazioni sono soggette alla disciplina in materia di controlli.

CAPO IV

ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 12. Acquisizione pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle Commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi, già operata dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n.248, non viene istituita la Commissione consultiva. In luogo dell'acquisizione del parere di detta Commissione, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n.241 ss.mm.ii.

2. Le Associazioni maggiormente rappresentative, di categoria, sindacali e degli utenti devono essere sentite per esprimere il loro parere, obbligatorio, ma non vincolante, nelle seguenti materie:

2.1. formazione e variazione degli organici dei servizi;

2.2. formazione e variazione di norme regolamentari;

2.3. criteri e procedure per i posteggi di stazionamento.

3. Le Associazioni sono tenute a rendere il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, via PEC o secondo modalità indicate nella richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine di cui sopra L'Unione Terre di Pianura è comunque nella facoltà di procedere.

CAPO V

CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

Art.13. Organico del servizio N.C.C.

1. L'organico delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. dell'Unione Terre di Pianura è costituito da un totale di n.13 autovetture in servizio.

2. Il suddetto organico deriva dalla dotazione delle piante organiche dei 3 Comuni, come di seguito elencate:

- Baricella n. 6
- Malalbergo n. 4
- Minerbio n. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le autorizzazioni d'esercizio saranno oggetto di conversione.

Art.14. Criteri e procedure per la determinazione del numero massimo di autovetture da adibire al servizio N.C.C.

1. La variazione del numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, è stabilito dal Consiglio Unionale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e della metodologia eventualmente predisposta dalla Città Metropolitana di Bologna.

2. Spetta alla Città Metropolitana di Bologna l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente Regolamento.

CAPO VI

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15. Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per esami.

2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 10 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 10, comma 1, lettere e), h), che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo.

3. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 (trasferibilità per causa di morte del titolare).

4. Il concorso è indetto dal Responsabile del Settore Governo del Territorio – Servizio SUAP. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di riferimento, all'Albo Pretorio dell'Unione Terre di Pianura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 16. Contenuti del bando di concorso

Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- 1.** il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- 2.** i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- 3.** il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- 4.** l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.19;
- 5.** le materie di esame ed i criteri di valutazione delle prove;
- 6.** il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità della graduatoria;
- 7.** la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17. Presentazione della domanda

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Servizio Suap dell'Unione Terre di Pianura. Deve essere in bollo, sottoscritta, e conforme al modello appositamente predisposto. Deve essere presentata entro il termine stabilito dal bando e secondo le modalità indicate

nello stesso.

2. I requisiti di cui al precedente articolo 10 sono dichiarati dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, il Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura, valuta la regolarità delle domande di partecipazione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte e redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. Il predetto elenco è approvato con determinazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio - Servizio Suap della Unione Terre di Pianura e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Terre di Pianura e del Comune a cui fa riferimento il bando.

Art. 18. Commissione di concorso

1. - Per l'espletamento della selezione pubblica di cui all'articolo 15, viene nominata dal Responsabile del Settore Governo del Territorio - Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura un'apposita Commissione di concorso.

2. - La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Governo del Territorio - Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura o da un suo delegato con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Unione Terre di Pianura di categoria C.

3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4. Il Servizio Suap dell'Unione Terre di Pianura Suap valuta la regolarità delle domande di ammissione e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati tramite pubblicazione nella pagina internet istituzionale del Comune interessato almeno 20 (venti) giorni prima della data suddetta.

6. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi

7. - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Servizio SUAP dell'Unione Terre di Pianura per l'approvazione con propria determina e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Terre di Pianura e del Comune a cui fa riferimento il bando.

Art. 19. Titoli di preferenza

A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a)** la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con disabilità;
- b)** essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C. per almeno 6 mesi;
- c)** aver svolto l'attività di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare per almeno 6 mesi;
- d)** la minore età.

Art. 20. Materie d'esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e/o un colloquio sulle materie sottoelencate:

- a) la conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del presente Regolamento;
- b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità dei comuni afferenti l'Unione Terre di Pianura e dei Comuni circostanti;
- c) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
- d) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

3. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa tra le seguenti: inglese e francese. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 21. Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 4 (quattro) anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del quadriennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 22. Rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del procedimento, dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione:

- della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), e comma 2;
- dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f), g), h) e dell'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 11, comma 1.

Il Responsabile del procedimento provvede d'ufficio agli accertamenti dei requisiti soggettivi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 23. Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a verifica periodica, comunque non oltre il quinquennio, da parte dell'Ufficio SUAP al fine di accertare il permanere, in capo al titolare ed alle condizioni del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, anche mediante produzione dichiarazione sostitutiva, sottoposta alla vigente disciplina in materia di controlli.

2. Il Servizio Suap può sempre procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali o disporre sopralluoghi.

3. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 10 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 11. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), qualora la

perdita della disponibilità del veicolo sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso il termine di 90 giorni per riottenere il requisito perduto.

Art. 24. Inizio del servizio

- 1.** Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
- 2.** Detto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori 90 giorni solo in presenza di documentazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore ad iniziare il servizio.

CAPO VII

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25. Trasferibilità per atto tra vivi

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21/1992 e ss.mm.ii, il trasferimento è concesso dall'Unione Terre di Pianura su comunicazione del cedente (titolare) a persona da questi designata (subentrante) purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a)** essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- b)** avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c)** essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

2. La voltura dell'autorizzazione, avviene a seguito di presentazione al Servizio SUAP di domanda per subingresso, da parte del subentrante, corredata da copia dell'atto di cessione dell'azienda o di ramo d'azienda, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 10 e 11 del Regolamento.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 10 (dieci) giorni, essere consegnato al Servizio Suap il quale provvederà a richiedere, con apposito atto, la riconsegna entro 10 (dieci) giorni, dei contrassegni identificativi e dello scudetto (targa metallica). Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1 (uno) anno dalla data della certificazione a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o titolo legittimante l'esercizio dell'attività.

Art. 26. Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare le autorizzazioni possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 21/1992 e ss.mm.ii

2. Gli eredi devono comunicare, all'Ufficio SUAP il decesso entro 3 (tre) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:

a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, primo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento debitamente documentati e/o autocertificati. Alla comunicazione è allegata altresì la dichiarazione di accettazione del terzo;

b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, secondo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Servizio Suap, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale, in caso di non accoglimento, fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi;

In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata riconosciuta dal Servizio Suap la legittimazione a proseguire l'attività, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 10 e 11 del Regolamento, entro due anni dal decesso.

4. Il servizio SUAP provvede alla voltura del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa di cui ai commi precedenti.

5. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza.

6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VIII

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 27. Sostituzione alla guida dell'autovettura

1) Ai sensi dell'articolo 10 comma 2-bis della Legge 15/01/1992 n.21 e ss.mm.ii. i titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone che abbiano i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente nei seguenti casi, intervenuti successivamente al rilascio del titolo autorizzativo:

a) per malattia;

b) per invalidità;

c) sospensione della patente

La sostituzione, per l'intero periodo interessato, è condizione per il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione nei casi indicati.

2) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15/01/1992 n.21 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista per il perseguimento degli stessi requisiti.

3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.

4) Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

5) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare segnalazione per la sostituzione alla guida al Servizio Suap. La sostituzione è efficace dalla data di presentazione. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

- a)** contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b)** posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c)** iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- d)** comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

6) Qualora dalle verifiche d'ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Responsabile del Servizio Suap, con proprio motivato provvedimento, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 28. Collaborazione familiare

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge 15/01/1992 n.21 e ss.mm.ii., i titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti al ruolo dei conducenti e conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile o alle altre forme di collaborazione familiare normativamente previste. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte dell'Ufficio SUAP, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 10, comma 4, della legge 21/1992 e ss.mm.ii.;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), b), c), d).

2. Il Servizio Suap, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta entro 30 gg. dalla richiesta, riportante gli estremi identificativi dei collaboratori familiari. Tale atto dovrà essere conservato quale parte integrante dell'autorizzazione ed esibito immediatamente ad ogni richiesta delle Autorità di controllo.

3. Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'articolo 11 (impedimenti soggettivi).

4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, rilasciata dal titolare della autorizzazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'articolo 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 11, comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dal Servizio Suap.

Art. 29. Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione per servizio di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare al Servizio Suap, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa:

- a) agli estremi identificativi dei singoli dipendenti;
- b) alla regolare posizione dell'impresa nei confronti dei versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- c) all'avvenuta iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. per il personale con la qualifica di autista.

3. Il Servizio Suap, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al precedente comma, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia nulla osta, riportante gli estremi identificativi dei dipendenti con qualifica di autista. Tale atto dovrà essere conservato quale parte integrante dell'autorizzazione ed esibito immediatamente ad ogni richiesta delle Autorità di controllo.

4. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio Suap.

CAPO IX

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C.

Art. 30 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli eventuali adesivi stabiliti;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi

contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza) assicurando ai trasportati la necessaria assistenza – non infermieristica – in situazioni di emergenza dovuta ad incidenti o avaria del veicolo o blocchi stradali e situazioni analoghe;

g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale e le eventuali segnalazioni o comunicazioni o nulla osta, compreso il foglio di servizio, per l'esercizio dell'attività di N.C.C. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti integri ed aggiornati;

h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente Ufficio del Comune;

j) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori di persone con disabilità visiva, gli animali impiegati per pet-therapy e gli ausili sanitari impiegati da persone con disabilità;

k) comunicare, al Servizio Suap, il cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni;

l) comunicare, al Servizio Suap, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;

m) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;

n) dotarsi della strumentazione per il pagamento elettronico;

o) esporre le condizioni economiche applicate, in modo tale che siano ben visibili, sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore della vettura.

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente, l'esercente il servizio N.C.C. ha i seguenti obblighi specifici:

a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

b) comunicare entro 7 (sette) giorni, al Servizio Suap, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa e della sede operativa;

c) riportare la vettura nella rimessa fatte salve le deroghe previste dal Regolamento e dalla disciplina vigente;

d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore all'Ufficio SUAP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;

e) compilare e tenere un foglio di servizio secondo le modalità di cui all'articolo 11 comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

Art. 31. Obblighi dei conducenti delle autovetture per il trasporto prioritario di persone con disabilità

I conducenti delle autovetture per il trasporto di persone con disabilità, di cui al successivo articolo 42, hanno l'obbligo di effettuare in via prioritaria il trasporto di dette persone, dei loro familiari ed accompagnatori, con le seguenti specifiche modalità:

a) fare riferimento ad un numero telefonico per la prenotazione delle chiamate,

anche sulla base di apposita convenzione;

b) le richieste di trasporto pervenute tramite prenotazione radiofonica non possono essere rifiutate, a meno che la vettura non sia già impegnata in altro servizio prioritario. Allo scopo di garantire il servizio, le strutture, a cui sono associate le autovetture di cui al presente articolo, devono comunicare al Servizio Suap i casi di inadempienza;

c) attraversare o sostare in zone pedonali, sia durante il viaggio di arrivo sia nel viaggio di accompagnamento e durante le operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità, qualora tale percorso corrisponda alla meta o al punto di partenza del cliente con disabilità;

d) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso e per la discesa dalla vettura, in strada o sul marciapiede, dei trasportati e dei loro averi;

e) assicurare la necessaria assistenza (non infermieristica) in situazioni di emergenza.

Art. 32. Diritti dei conducenti

I conducenti hanno altresì i seguenti diritti:

a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;

b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 1 lettera l);

c) rifiutare la corsa all'utente che omette di rispettare le norme del Codice della Strada circa l'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di trattenuta;

d) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

Art. 33. Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio pubblico non di linea di:

a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;

b) fumare o consumare cibo durante la corsa;

c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;

d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche disposizioni comunali e dal Codice della Strada;

g) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;

h) trasportare animali di loro proprietà;

i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;

j) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;

k) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

2. Oltre ai divieti i di cui al comma precedente, l'esercente il servizio N.C.C. ha i seguenti divieti specifici:

- a) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto;
- b) nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'obbligo di fornire immediatamente la prova del servizio in atto all'agente accertatore ovvero al più tardi entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'accertamento. La prova consiste nel fornire verifica anche tramite supporti informatici o esibizione di registro con annotazione di data, orario di inizio e fine del servizio e descrizione del percorso, nonché eventuale altra documentazione offerta spontaneamente o indicata dall'Autorità di controllo.

CAPO X

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

Art. 34 Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture in servizio pubblico non di linea di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno 3 (tre) sportelli laterali;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove);
- f) le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni dell'Unione Europea in vigore, senza possibilità di utilizzo delle scorte commerciali di motorizzazioni precedenti); se funzionanti a diesel dotate di filtro antiparticolato (FAP) o dispositivo equivalente omologato, a prescindere dal carburante di alimentazione; comunque dovranno essere munite degli impianti previsti dalla normativa vigente nel tempo, di fonte comunitaria, nazionale o locale;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata al Servizio Suap. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

3. Oltre alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, l'autovettura adibita al servizio N.C.C. deve avere le seguenti caratteristiche specifiche:

- a) essere di colore blu o nero nelle varie tonalità commercializzate. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammessa, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica,

da parte del competente Servizio Suap.

b) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposito provvedimento del Comune.

c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 35. Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Servizio Suap avvalendosi dei Comandi di Polizia Locale dei comuni afferenti all'Unione Terre di Pianura, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'articolo 34.

2. Ai fini del controllo di ogni autovettura, il titolare dell'autorizzazione presenta idonea autocertificazione, corredata eventualmente da documentazione prescritta dalla disciplina vigente in merito al possesso delle caratteristiche previste di cui all'art. 34. La dichiarazione, munita del protocollo di avvenuta trasmissione al Servizio Suap, dovrà essere conservata ed esibita insieme all'autorizzazione.

3. Il Servizio Suap può disporre controlli a campione o secondo necessità, onde accertare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 34. Il Servizio Suap, per l'effettuazione del controllo, si avvale della Polizia Locale.

4. I titolari di autorizzazioni N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo 49 a seguito comma 1 lettera g) (sospensione).

5. Il Comando di Polizia Locale, al termine del controllo volto ad accertare le caratteristiche di cui all'art 34, in caso di regolarità della verifica, rilascia contestualmente apposito verbale della verifica effettuata, che dovrà essere conservato ed esibito insieme all'autorizzazione.

6. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dall'art 34, deve, nel termine indicato dal Servizio Suap, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo. A seguito ripristino delle condizioni di cui all'art. 34, dovrà essere svolto un ulteriore controllo volto a verificare la regolarità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Servizio Suap provvede ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera e) (decadenza).

Art. 36. Messa in esercizio dell'autovettura

1. Il Servizio Suap, su istanza documentata del titolare dell'autorizzazione per attività di N.C.C. rilascia nulla osta all'immatricolazione delle autovetture destinate all'esercizio del servizio di trasporto. In caso di sostituzione dell'autovettura il titolare richiede anche l'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

2. Ottenuta l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile, il titolare dell'attività presenta al Servizio Suap la carta di circolazione intestata, con l'attribuzione della targa.

3. L'autovettura, prima dell'inizio del servizio, è sottoposta alla piombatura della targa metallica, e al controllo di cui all'articolo 35, presso il Comando della Polizia Locale.

4. L'impiego del veicolo immesso in esercizio è legittimato dall'ottenimento dei

documenti di circolazione previsti dal codice della strada.

5. Nel caso di sostituzione di autovettura, il Servizio Suap rilascia aggiornamento dell'autorizzazione, quale parte integrante della stessa, che deve essere conservato congiuntamente ed esibito od ogni eventuale controllo delle preposte Autorità.

Art. 37. Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 38. Autorizzazioni per autovetture di scorta

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi N.C.C., l'unione Terre di Pianura può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo. Inoltre stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione, durata, modalità di impiego ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente Regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici (mediante forme contrattuali quali ad esempio leasing o noleggio), di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

3. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate ad autorizzazioni non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio dell'Unione Terre di Pianura.

Art. 39. Sostituzione autovettura per fermo tecnico

Il titolare dell'autorizzazione, previo nulla osta del Servizio Suap, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio, avente tutte le caratteristiche di idoneità, che risulti disponibile per temporanea sospensione dell'attività, ferie o altre simili cause legittime.

Art. 40. Strumenti tecnologici di comunicazione

1. Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato che utilizza gli strumenti tecnologici in uso.

2. Ai sensi della legge 12/2019, attraverso gli strumenti tecnologici in uso, si raccordano gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza il rientro in rimessa.

CAPO XI

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 41. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all' interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza
2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.
3. Con ulteriori e separati provvedimenti viene disciplinato lo stazionamento su area pubblica, secondo le necessità di interesse collettivo e tenuto conto anche di eventuali proposte avanzate dalla categoria.

Art. 42. Trasporto persone con disabilità

1. Ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii., il servizio di N.C.C. è accessibile a tutte le persone con disabilità. Tutti i conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Hanno inoltre l'obbligo di installare le dotazioni per la soglia minima di accessibilità previste dalle disposizioni vigenti. Il trasporto delle carrozzine e degli ausili sanitari per le persone con disabilità, i cani guida per le persone con disabilità visiva o gli animali impiegati per pet-therapy sono gratuiti.
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. Per persone con disabilità devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso l'accesso al veicolo.
4. Per essere immesse in servizio le autovetture di cui al comma 2 devono essere adattate, in modo permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l'immissione diretta della carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore.
5. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
6. Per assicurare la massima accessibilità da parte dell'utenza al servizio di trasporto di persone con disabilità, i titolari del servizio di N.C.C., il Comune, l'AUSL, le Istituzioni scolastiche, del volontariato ed eventuali Enti privati cointeressati, garantiscono le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio.
7. Particolari condizioni di servizio, per disabili e non, potranno essere riconosciute mediante delibera della Unione Terre di Pianura, previa proposta e accordo con le Associazioni di categoria e sentita la Consulta provinciale per il superamento dell'handicap.

Art. 43. Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi eventualmente stabiliti dalla Giunta dell'Unione Terre di Pianura, nel rispetto dei criteri determinati dal Ministero dei trasporti, sentite le Amministrazioni Comunali interessate e di concerto con le Associazioni di categoria.
2. La Giunta dell'Unione Terre di Pianura, mediante deliberazione, può riconoscere, su iniziativa delle Associazioni di categoria, eventuali forme di abbonamento per la

generalità degli utenti, da utilizzare su una qualsiasi delle vetture che aderiscono all'iniziativa ed il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe ordinariamente applicate. Possono altresì essere riconosciute riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.

3. Le eventuali tariffe minime e massime deliberate dalla Giunta dell'Unione Terre di Pianura, debbono essere esposte all'interno dell'autovettura, visibili al pubblico.

Art. 44. Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, **a n n u a l m e n t e**, a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 30 (trenta) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 (quindici) giorni prima, darne comunicazione scritta al Servizio Suap che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Ogni 5 (cinque) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività di servizio.

3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 45. Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, ecc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni particolari per l'effettuazione del servizio.

2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Servizio Suap che, qualora riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

4. È altresì consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art.3, della legge 21/1992 e s.m.i., l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art. 46. Servizio N.C.C. uso collettivo

1. Il servizio di N.C.C., in quanto autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, è legittimamente svolto quando utilizzato per il trasporto di più persone, su loro richiesta, mediante altrettanti, distinti, contratti di trasporto, concordati con il conducente circa modalità, percorsi, tempi e prezzi.

Può articolarsi nelle seguenti forme di servizio:

- a) con unico luogo di partenza e destinazione, per i diversi componenti

dell'equipaggio;

b) con unica partenza dei componenti dell'equipaggio e diverse destinazioni, su un percorso compatibile.

2. La tariffa del servizio di uso collettivo del servizio N.C.C. è determinata dall'accordo tra le parti.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, è accordato ordine di precedenza verso la destinazione, all'utente, singolo o appartenente al gruppo collettivo, secondo priorità cronologica della richiesta.

CAPO XII

ILLECITI E SANZIONI

Art. 47. Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Servizio Suap che si avvale, per l'attività di vigilanza e controllo, del Comando della Polizia Locale dei comuni afferenti l'Unione Terre di Pianura, nonché gli altri organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Qualora a seguito di verifiche, assunte le informazioni del caso, il Comando di Polizia Locale dei comuni afferenti l'Unione Terre di Pianura acquisisca elementi atti a desumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale di accertamento. Il conseguente procedimento di diffida e sanzionatorio è disciplinato dalle norme vigenti.

Al Servizio Suap vanno segnalati tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di controllo o competenti in materia sanzionatoria, in particolare per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 49, 50 e 51.

Art. 48. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 49 (sospensione) 50 (sospensione cautelare), 51 (decadenza) per i quali si applicano le sanzioni ivi previste e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981 e s.m.i.

2. Nessun indennizzo è dovuto dall'Unione Terre di Pianura al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

3. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida – richiamo formale, consistente in un richiamo formale dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

4. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui al presente articolo nonché dell'art.49, comma 1 lettera i).

Art. 49. Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione

1. Per le seguenti violazioni si applica immediatamente la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, da cinque a sessanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un'altro operatore del servizio;
- c) violazione dell'articolo 9 (rimessa);
- d) violazione dell'art. 29, comma 4 (dichiarazione annuale regolarità dipendenti);
- e) violazione dell'art. 33, comma 1 lettera c) (compensi non autorizzati o pattuiti);
- f) violazione dell'art. 33, comma 1 lettera g) qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- g) violazione dell'art.35, comma 3 (obbligo a presentarsi per controllo autovettura);
- h) violazione dell'art. 42 (requisiti per trasporto persone con disabilità);
- i) secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 52 nell'arco di due anni.

2. L'efficacia dell'autorizzazione viene sospesa anche nei casi previsti dall'art. 11- bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Art. 50. Sospensione cautelare dal servizio

Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, Il Servizio Suap può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 51. Decadenza dell'autorizzazione

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza dell'autorizzazione:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 24;
- c) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, senza giustificazione;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 49;
- e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'articolo 35, comma 6 (carenza sanatoria requisiti del veicolo);
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- g) per mancata osservanza del termine di cui all'articolo 26 comma 3 (due anni dal decesso).

2. Salvo il caso di cui alla lettera d) del precedente comma 1, per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma alle norme vigenti nel tempo sul procedimento amministrativo.

3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) e c) e dell'articolo 35 comma 2, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

4. Si applica la sanzione amministrativa della decadenza anche nei casi previsti dall'art. 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

5. La decadenza viene comunicata dall'Ufficio SUAP all'Ufficio Provinciale della MCTC e alla Camera di Commercio competente.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 53. Norma di rinvio

1. La disciplina del servizio di N.C.C. prevista dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

Art. 54. Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti del servizio N.C.C. mediante autovettura precedentemente approvati dei seguenti Comuni: Baricella, Minerbio e Malalbergo.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 55. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione della Città Metropolitana, di approvazione dell'atto medesimo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le autorizzazioni d'esercizio saranno oggetto di conversione.